

**Vista** la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, "Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale 25/2004, che prevede la possibilità di assegnare interventi contributivi a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale;

**Visto** in particolare l'articolo 6, comma 3, della suddetta legge regionale 25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento;

**Considerato** che con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0242/Pres., è stato approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale";

**Preso** atto che con la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2007, n. 922, è stato approvato il Piano regionale della Sicurezza Stradale;

**Atteso** che in base all'esperienza sin qui maturata si è ravvisata la necessità di apportare modifiche a diversi articoli del testo regolamentare di cui al citato proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0242/Pres., per renderlo attuale e coerente con le esigenze emerse in sede istruttoria, al fine del miglioramento dell'efficienza del procedimento contributivo;

**Tenuto conto** che le modifiche sopra citate sono riferite in particolare:

- alle modalità di presentazione della domanda di contributo;
- ai parametri di valutazione e al loro peso;
- alla definizione del livello progettuale minimo per l'accoglimento della domanda;
- al criterio di penalizzazione per i beneficiari che non attuino l'intervento per il quale hanno ottenuto il contributo;

**Ritenuto** pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale" contenente, tra l'altro, all'articolo 10 la norma di abrogazione del Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n. 2376;

### Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -